



REGOLAMENTO COMUNALE

"COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE"

**AGGIORNATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N° 29 DEL 31.07.2020**

Forma oggetto del Presente Regolamento l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale.

Art.2

Nel capoluogo il mercato si svolge settimanalmente nel giorno di Venerdì, nella frazione di Torre Alfina, ogni primo e terzo lunedì del mese.

Art.3

Sono istituiti nel mercato del capoluogo n. 56 posteggi, che occupano un'area di circa 2028 mq., la cui superficie e dislocazione risulta dalla cartografia allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31.07.2020.

Nella frazione di Torre Alfina sono istituiti n. 4 posteggi di mq. 32 ciascuno.

** Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31.07.2020*

Art.4

Nel mercato del Venerdì che si tiene nel Capoluogo tre posteggi sono riservati ai produttori agricoli.

Per l'assegnazione di tali posteggi valgono le stesse regole stabilite per gli altri esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche.

** Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31.07.2020*

Art.5

I posteggi vengono dati in concessione decennale, rinnovabile a richiesta dell'interessato, dietro domanda in carta legale da presentarsi entro il 1° dicembre dell'ultimo anno di concessione.

Art.6

Nel mercato settimanale del Venerdì che si tiene nel Capoluogo, dieci posteggi complessivi sono così riservati:

- a. sette posteggi sono riservati all'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari;
- b. un posteggio è riservato ai soggetti portatori di handicap;
- c. un posteggio è riservato ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile;
- d. un posteggio è riservato alle imprese artigiane ed alle imprese di servizio.

** Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31.07.2020*

Art.7

E' fatto assoluto divieto di occupare spazi non compresi nelle planimetrie allegate.

Art.8

La direzione dei mercati e delle fiere è affidata al Comando di Polizia Municipale, che vi provvederà avvalendosi dei propri Agenti, svolgendo gli atti necessari ad un armonico ed ordinato sviluppo dei mercati stessi.

Art.9

Qualora il mercato settimanale del Venerdì ricada in un giorno di festività nazionale o patronale, deve considerarsi annullato, così pure se ricade nel giorno dei festeggiamenti per S. Antonio Abate.

Per quanto concerne invece le fiere, se ricadono in un giorno festivo, il Sindaco può anticiparne o posticiparne lo svolgimento in altro giorno.

Qualora la fiera ricada nel giorno di venerdì, il mercato deve ritenersi soppresso.

In concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni culturali, storiche o tradizionali, il Sindaco, per non più di due volte l'anno e con apposita ordinanza, può spostare in tutto o in parte, la sede del mercato settimanale del venerdì che si tiene nel Capoluogo.

Art.10

Tutte le merci debbono essere distribuite per la vendita all'interno dei posteggi concessi. Una volta in vigore il presente Regolamento, i posteggi di dimensioni superiori a quelle stabilite, saranno ridotti fino alla regolarità, mentre quelli inferiori rimarranno invariati fino a quando eventuali disponibilità non consentano di adeguarli.

Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita, aventi l'altezza minima dal suolo di cm 60, il tendone a copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di metri 2 e può sporgere di metri 1 oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra.

Art.11

I posteggi verranno concessi, secondo la normativa vigente, su domanda, presentata al Sindaco. Nella domanda di concessione, oltre alle generalità ed al codice fiscale, il richiedente dovrà specificare:

- a) gli estremi della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
- b) le tabelle merceologiche esercitate;
- c) la superficie di vendita e il posteggio richiesto;
- d) i mercati frequentati, con posteggio autorizzato, nonché i relativi giorni della settimana;
- e) gli altri comuni, in cui l'interessato risulti in graduatoria per l'assegnazione di posteggio.

Art.12

Il numero massimo dei posteggi di cui può essere titolare un medesimo soggetto giuridico è stabilito dalla normativa regionale in materia.

** Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31.07.2020*

Art.13

Nel caso di subingresso nell'azienda commerciale, al subentrante, previa domanda in bollo documentata dell'avvenuto trasferimento dell'azienda, verrà assegnato il posteggio in godimento del cedente. Al subentrante verranno riconosciuti gli eventuali titoli di priorità del dante causa.

Il subentrante dovrà vendere gli stessi prodotti del cedente anche se in possesso di autorizzazioni per più tabelle merceologiche.

Art.14

In ogni mercato, i posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari sono giornalmente assegnati ad altri soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze effettive accertate dal servizio di Polizia Locale.

[Art.15](#)

Gli operatori che intendano partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non utilizzati, di cui al precedente articolo, devono presentarsi presso l'ufficio di Polizia Locale entro le ore 7,45 del giorno di mercato.

[Art.16](#)

Agli operatori che partecipino all'assegnazione di cui al precedente articolo i quali rifiutino il posteggio assegnato o non abbiano la possibilità di esercitare l'attività a causa dell'esaurimento di posteggi vacanti, non sarà conteggiata la presenza.

[Art.17](#)

Gli operatori ai quali venga concesso temporaneamente un posteggio nel mercato, secondo le modalità disciplinate negli artt. 14, 15 e 16, sono tenuti al pagamento del C.O.S.A.P. da effettuarsi agli operatori in servizio presso l'Ufficio di Polizia Locale, entro le ore 12,00 del giorno di mercato.

[Art.18](#)

Per ciascun mercato e fiera, l'ufficio di Polizia Municipale cura la tenuta di apposito registro, nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di un posteggio, con l'indicazione della tabella merceologica delle tasse dovute, del posto assegnato, della scadenza della concessione e dei comuni con altri posteggi autorizzati.

In altro registro, tenuto dallo stesso ufficio, sono annotati gli operatori di cui alla graduatoria per assegnazioni temporanee.

[Art.19](#)

I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento del canone di concessione di posteggio e nettezza urbana, stabilito con apposito atto. Il pagamento sarà effettuato, in rate semestrali, utilizzando un apposito bollettino di conto corrente, inviato agli operatori dall'Ufficio di Polizia Municipale. La scadenza di ciascuna rata è fissata al 31 gennaio ed al 31 luglio di ciascun anno.

[Art.20](#)

L'orario di vendita nei mercati è fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

L'allestimento delle attrezzature di vendita, relative ai posteggi, può iniziare 30 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita, garantendo comunque il transito degli operatori partecipanti all'assegnazione temporanea, di cui agli articoli 14, 15 e 16, tra le ore 7,45 e le ore 8,00.

Le operazioni di sgombero dovranno essere ultimate entro un'ora dal termine dell'orario stabilito per la vendita.

[Art.21](#)

L'operatore assegnatario di posteggio nel mercato settimanale che non lo occupi entro le ore 7,45 perde il diritto all'occupazione giornaliera. Per la giornata e per l'eventuale periodo di non utilizzazione, il posteggio stesso può essere assegnato ad altro operatore secondo le procedure disciplinate negli articoli 14, 15 e 16.

Art.22

E' vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione.

Art.23

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo della esposizione dei prezzi come da normativa vigente.

Art.24

Al fine di garantire il migliore svolgimento dei mercati, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante "Illustrazione della merce". Nei mercati è fatto divieto di usare qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni. I venditori di dischi, musicassette, radio, ecc..., per lo svolgimento della loro attività debbono attenersi alle precedenti disposizioni. E' consentito, tenendo il volume entro i limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

Ai venditori in forma itinerante è consentito l'uso di sistemi di amplificazione, purchè con volume moderato e previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità sonora.

Art.25

Gli operatori del mercato settimanale sono tenuti a lasciare l'area utilizzata pulita e libera da ingombri.

I rifiuti eventualmente prodotti vanno raccolti e chiusi in apposita busta il cui onere è a carico degli operatori.

Art.26

E' consentito l'ingresso nel mercato e nelle fiere dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature anche in deroga ai limiti di tonnellaggio stabiliti con apposita ordinanza.

Art.27

Nei mercati e nelle fiere è consentita la vendita di tutte le merci, fatta eccezione per le bevande alcoliche.

Art.28

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali prodotti refrigerati, congelati, o surgelati è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica, o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti, o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.

E' vietato l'uso di gruppi elettrogeni di qualsiasi tipo.

Art.29

I frequentatori del mercato sono tenuti :

- ad essere sempre presenti al banco di vendita;
- a non occupare più spazio di quanto assegnato;
- a tenere esposti, in modo ben visibile, gli estremi della autorizzazione, dell'iscrizione al REC e/o SAB del registro ditte e della concessione del posteggio;
- a sgomberare l'area entro l'orario stabilito;
- a informare tempestivamente l'ufficio di Polizia Municipale di ogni assenza per malattia che dovrà essere debitamente documentata. Il certificato di malattia, indicante i giorni di assenza, deve essere fatto pervenire all'Ufficio di Polizia Municipale almeno nel termine di una settimana dal primo giorno di malattia. Le assenze per ferie dovranno essere comunicate almeno 7 giorni prima dell'inizio;
- a trasmettere all'ufficio di Polizia Municipale ogni variazione societaria;
- a dare preventiva comunicazione di variazione del mezzo usato per il trasporto o la vendita delle merci;
- a non effettuare la vendita con il sistema della riffa;
- a non effettuare le vendite fuori degli spazi assegnati;
- a non ospitare nel proprio posteggio altri operatori;
- a rispettare le norme del presente Regolamento e della Legge.

Art.30

Fatta salva la facoltà del Sindaco di sospendere, senza oneri per il Comune, la concessione di posteggio assegnandone altro in sostituzione, la concessione è dichiarata decaduta e l'autorizzazione revocata per mancato utilizzo del posteggio, non giustificato, per più di un terzo dei mercati che si siano effettivamente tenuti nell'anno solare.

Per gli operatori stagionali le assenze non potranno superare i 4/12mi della durata dell'occupazione.

Art.31

Le aree per il commercio su aree pubbliche di cui all'art.27, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 sono:

- Fiera dei Campanelli che si svolge la prima domenica dopo Pasqua, con orario dalle 08,00 alle 20,00, nelle seguenti Vie e Piazze: Via Cantorriovo, Piazza G. Oberdan, Corso T. Salimbeni, Piazza G. Fabrizio, Via Rugarella, Via G. Marconi, Via Porta S. Angelo, Via Cassia, Piazza N. Sauro, Via XV Maggio, Piazza Costituente, Via del Fiore per un numero di posteggi di 169 ed una superficie complessiva di circa 5.000 mq.
- Fiera di Mezzo Maggio che si svolge il 15 maggio con orario dalle 08,00 alle 14,00, nelle stesse Vie e Piazze della Fiera dei Campanelli, salvo quanto indicato nell'ultimo comma del presente articolo, per un numero di posteggi di 151 ed una superficie complessiva di circa 4.500 mq.
- Fiera di S. Ermete che si svolge il 30 agosto con orario dalle 08,00 alle 14,00, nelle stesse Vie e Piazze della Fiera dei Campanelli, salvo quanto indicato nell'ultimo comma del presente articolo, per un numero di posteggi di 151 ed una superficie complessiva di circa 4.500 mq.

Sono istituiti, in aggiunta a quanto disciplinato nei precedenti commi, n. 7 posteggi riservati in ogni Fiera ai produttori agricoli, di cui due in Via del Teatro di mq. 24 ciascuno e cinque in Largo S. Agostino di mq. 32 ciascuno.

Per la sola fiera dei Campanelli sono istituiti, altresì, n. 10 posteggi di mq. 6 ciascuno, ubicati in Via del Rivo, riservati ad operatori locali quali artigiani, espositori di proprie opere d'arte o di quelle del proprio ingegno a carattere creativo.

Per la sola Fiera di S. Ermete, gli operatori del settore alimentare presenti alla stessa, possono prolungare l'orario di vendita fino alle ore 20,00, fatta salva la facoltà, demandata al personale di Polizia Locale, di stabilire spostamenti dei posteggi assegnati per motivi di viabilità.

I posteggi per le varie fiere, la loro dislocazione, numerazione e superficie risultano dalle planimetrie ed elenchi allegati.

Art.32

La fiera di Mezzo Maggio nel caso in cui il 15 maggio ricada di domenica è spostata al venerdì precedente. In tal caso il mercato settimanale del Capoluogo è soppresso.

Nell'eventualità che una fiera coincida con un giorno di consultazione elettorale o referendaria, il Sindaco con apposita ordinanza, può sopprimere i seguenti posteggi:

PA3, PA4, PA5, PA6 e PA7 di Largo S. Agostino;

N. 33 Via XV Maggio;

N. 53 Viale del Fiore;

N.ri da 14 a 23 compresi di Piazza Costituente.

Gli assegnatari di tale posteggi, in caso di soppressione, avranno diritto di priorità nell'assegnazione giornaliera di posti temporaneamente non occupati di cui all'art.39.

Art.33

Le domande per l'assegnazione quinquennale dei posteggi devono pervenire al protocollo del Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della Fiera, con anticipo non superiore a novanta giorni.

Nelle domande, in regola con l'imposta di bollo, dovranno essere indicati:

1. generalità e codice fiscale del richiedente,
2. estremi dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
3. estremi dell'iscrizione registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
4. le merci vendute;
5. la superficie di vendita richiesta;
6. tipo di veicolo posseduto.

Non sono accettate domande cumulative per più di una fiera.

I produttori agricoli dovranno richiedere l'assegnazione del posteggio indicando nella domanda in carta legale le proprie generalità, iscrizione al registro imprese, estremi dell'ubicazione dell'azienda specificando i prodotti di cui s'intende praticare la vendita e le sue modalità.

Gli operatori locali quali artigiani, espositori di proprie opere d'arte o di quelle del proprio ingegno a carattere creativo di cui all'art. 31 interessati alla partecipazione alla fiera dei Campanelli, dovranno presentare domanda in carta legale per l'assegnazione quinquennale indicando generalità, residenza e attività svolta.

Art.34

In sede di assegnazione quinquennale, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, il servizio di Vigilanza Urbana provvede a convocare i richiedenti in regola per effettuare la scelta dei posteggi disponibili fino ad esaurimento degli stessi sulla base dell'anzianità maturata.

Art.35

Il responsabile dell'Ufficio Commercio, esaminate le domande pervenute e le risultanze delle scelte operate, concede le concessioni quinquennali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione delle fiere. Redige a tal fine una graduatoria degli ammessi e dei non ammessi, sulla base del numero di presenze effettive nella fiera di cui trattasi avuto riguardo delle operazioni disciplinate all'articolo 34.

Tale graduatoria viene affissa all'Albo Pretorio almeno 15 giorni prima dello svolgimento della fiera.

Art.36

** Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29.09.2011*

[Art.37](#)

L'occupazione del posteggio è subordinata al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche stabilito con apposito regolamento.

Per il versamento sono inviati a cura dell'Ufficio Commercio gli appositi bollettini le cui ricevute dovranno essere mostrate a richiesta degli incaricati della vigilanza.

[Art.38](#)

Gli esercenti sono tenuti ad occupare il loro posto entro le ore 07,00 pena la perdita del diritto di posteggio.

Le operazioni di vendita potranno iniziare dalle ore 08.00, le operazioni di sgombero dovranno essere ultimate entro un'ora dal termine dell'orario stabilito per la vendita.

Gli operatori sono tenuti a mantenere pulito il posteggio loro assegnato e a lasciarlo libero da ingombri.

[Art.39](#)

L'operatore assegnatario del posteggio che non lo occupi entro le ore 07,00 perde il diritto al medesimo.

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione è assegnato giornalmente ad altri soggetti dall'Ufficio di Polizia Municipale sulla base delle presenze maturate in ciascuna fiera.

Non possono essere ammessi all'assegnazione di cui al precedente comma gli operatori concessionari di posteggio nella medesima fiera.

[Art.40](#)

Gli operatori assegnatari di concessione quinquennale per le fiere devono provvedere al ritiro della concessione entro il 31 dicembre del primo anno del quinquennio.

[Art.41](#)

L'Ufficio di Polizia Locale annota le presenze degli operatori che abbiano partecipato alle fiere e provvede a stilare il bando per l'assegnazione quinquennale e a richiederne la pubblicazione.

[Art.42](#)

I posteggi al di fuori della sede di mercato per l'esercizio della vendita al dettaglio su aree pubbliche, esclusi i giorni di fiera o di mercato, soltanto per la vendita di prodotti alimentari o piante e fiori, sono così regolamentati:

N. 1 posteggio (1A) di mq, 24 per i giorni festivi dei mesi di maggio e agosto e prefestivi per la vendita di porchetta, ubicato in P.zza G. Fabrizio, n. 5 e 6 sui primi due stalli di sosta.

N. 1 posteggio in Via del Fiore al civico n. 7 (4A) di mq, 32 per i giorni di martedì (per la vendita di frutta e verdura fresca), e giovedì (per la vendita di prodotti alimentari da parte di produttori agricoli),

Per gli effetti del presente articolo il giorno 30 agosto è da considerarsi festivo.

** Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 05.11.2018*

[Art.43](#)

** Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29.09.2011*

[Art.44](#)

** Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29.09.2011*

[Art.45](#)

Le aree di sosta destinate al commercio itinerante su aree pubbliche sono individuate in:

- Via Raffaello;
- Via Giotto;
- Via G.B. Casti;
- Via G. Rossa;
- Via XXV Aprile;
- Via S. Allende;
- Piazzale S. Angelo;
- Via Maria S.S. Liberatrice;
- Piazza della Libertà.

In tali aree vigono le modalità di svolgimento dell'attività commerciale disciplinate dagli artt. 25 e 50 del presente Regolamento.

** Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28.11.2014*

[Art.46](#)

La vendita in forma itinerante di carni fresche di qualsiasi tipo e di prodotti ittici è vietata, a meno che non sia effettuata con veicoli aventi le caratteristiche che verranno fissate con provvedimento del Ministero della Sanità.

[Art.47](#)

E' fatto divieto, per motivi di viabilità, di esercitare il commercio in forma itinerante nelle vie e piazze del Centro Storico del Capoluogo a cui si accede dalle seguenti vie: Via XV Maggio, Via Marconi, Via Porta S. Leonardo, Via del Capannello.

E' fatto divieto, per motivi di tutela e di decoro del patrimonio artistico, archeologico e storico ivi presente, di esercitare il commercio in forma itinerante in Piazza del Duomo, in Piazza N. Costantini e nell'area circostante la Torre Julia de Jacopo.

Le infrazioni alle prescrizioni del presente articolo saranno punite ai sensi dell'art. 28 comma 16, e 29 comma 2, del D. Lgs. 31.03.1998 n. 114

** Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.03.2015*

[Art.48](#)

E' fatto divieto di esercitare la forma del commercio itinerante nei giorni di fiera o di mercato.

[Art.49](#)

L'orario di vendita deve essere uniformato a quello degli esercenti in sede fissa.

[Art.50](#)

La sosta, negli appositi spazi, non può essere protratta per più di un'ora.

Art.51

E' fatto assoluto divieto di occupare spazi diversi da quelli stabiliti in questo regolamento.

Art.52

Per l'occupazione di tali posteggi valgono le norme relative alla vendita su spazi e aree pubbliche contenute in questo regolamento, con esclusione dell'obbligo del pagamento della tassa C.O.S.A.P. e R.S.U.

Art.53

Il presente atto abroga ogni altra disposizione contraria e con esso incompatibile.

Art.54

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio, una volta divenuto esecutivo l'atto deliberativo che lo approva.

Art.55

Le infrazioni alle prescrizioni previste dal presente Regolamento sono punite a norma del vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative" e della legge 24.11.1981 n. 689.